



Città di Assisi



Comune di Bastia Umbra



Comune di Cannara

Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

Allegato alla DGC n. 178 del 02-12-2022

.....

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI, BASTIA UMBRA E CANNARA, CON ADESIONE DEI COMUNI DI BETTONA E VALFABBRICA LIMITATAMENTE AGLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLA ZONA SOCIALE N.3

Approvato con DGC N. 192 del 19.11.2015 – Modif.: DGC N.238 del 19.12.2018, DGC N. 178 del 02.12.2022.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto ed ambito applicativo
- Art. 2 - Definizioni e riferimenti
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Sede e natura del servizio
- Art. 5 - Modalità di devoluzione delle procedure di affidamento alla CUC
- Art. 6 - Funzionamento
- Art. 7 - Competenze su mandato specifico per forniture e servizi
- Art. 8 - Attività e servizi aggiuntivi
- Art. 9 - Organizzazione
- Art. 10 - Comitato direttivo
- Art. 11 - Rapporti finanziari
- Art. 12 - Strumenti di comunicazione
- Art. 13 - Norma finale
- Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto ed ambito applicativo

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata anche CUC) dei Comuni di Assisi - Bastia Umbra – Cannara, istituita con convenzione racc. 4410 del 23.02.2015, per le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese quelle relative agli affidamenti della Zona Sociale n. 3 e pertanto anche per i Comuni di Bettona e Valfabbrica;
2. La CUC cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture ai sensi dell'art. 37 comma 4, lett. b, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
3. L'ambito ordinario di operatività della CUC concerne l'affidamento di lavori, servizi e forniture che la legge vieti ai singoli Comuni di acquisire autonomamente, secondo le decorrenze dalla legge fissate.
4. Previa specifica intesa, i singoli Comuni possono avvalersi della CUC per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture anche al di fuori del suddetto ambito ordinario di operatività.
5. La CUC, in presenza di interessi comuni da parte di più Amministrazioni, può svolgere inoltre procedure di gara in forma aggregata in favore delle stesse Amministrazioni.
6. Nell'espletamento delle sue funzioni, la CUC opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) la "CUC" è la Centrale Unica di Committenza Assisi-Bastia Umbra-Cannara;
 - b) l' "Ente o Ente Committente o Stazione Appaltante" è l'Ente per cui la CUC gestisce la procedura d'appalto;
 - c) il "Codice dei Contratti", è il D.Lgs n° 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii;
2. La presente disciplina assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel Codice dei Contratti.

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla competenza della CUC:
 - a) gli affidamenti di lavori, servizi e forniture demandati da normative speciali di settore ad appositi moduli organizzativi, quali, a titolo esemplificativo, gli affidamenti dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;

- b) gli incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- c) le procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri;
- d) le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- e) le procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- f) le procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate e da specifiche disposizioni di legge;
- g) le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG).

Art. 4 - Sede e natura del servizio

1. La CUC ha sede legale presso il Comune di Assisi, quale Comune capofila.
2. La gestione a mezzo CUC delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante, che rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune.
3. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso relativo all'esercizio della funzione, rimane esclusivamente in capo alla Stazione Appaltante, ossia al Comune nel cui interesse è stata esperita la procedura di acquisizione.
4. In relazione agli eventuali contenziosi insorti la CUC collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
5. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla CUC e alla Stazione Appaltante, ossia al Comune nel cui interesse è stata esperita la procedura.

6. I Comuni associati valutano il quadro delineato dalla CUC in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
7. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati alla CUC.

Art. 5 - Modalità di devoluzione delle procedure di affidamento alla CUC

1. L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio, da parte del singolo Comune, della determina a contrarre di norma contenente (e/o corredata da) i seguenti atti e dati:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con i relativi recapiti; il RUP costituisce il referente per la CUC con funzioni di collegamento tra questa e la struttura interna del Comune anche per garantire il rispetto dei tempi e delle modalità previste nelle varie procedure di gara;
 - Codice Unico di Progetto (CUP), ove necessario;
 - Codice Identificativo Gara (CIG);
 - approvazione e validazione del progetto messo in gara. In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente, prima che la CUC avvii la procedura di affidamento;
 - modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa (anche in relazione alle spese per pubblicità);
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - attestazione della impossibilità di acquisire il bene e/o servizio attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
 - qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara e/o all'aggiudicazione del contratto.
2. Al fine di consentire alla CUC una corretta impostazione della procedura di gara, i capitolati e gli schemi di contratto allegati ai progetti approvati dai Comuni potranno essere redatti d'intesa con la CUC, in modo da evidenziare chiaramente le lavorazioni di cui si compone l'intervento e le altre clausole essenziali (Ctg. Prevalente, con percentuale, ctg. scorporabili o subappaltabili con percentuali, ctg. Impianti a qualificazione obbligatoria, Classifiche minime, tipologia di contratto corpo/misura, ammontare polizze di assicurazione, ecc.).
3. In caso di procedura negoziata non preceduta da bando, la determina a contrarre dovrà contenere anche lo schema di lettera di invito e l'elenco dei soggetti da invitare, che dovrà essere redatto secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e trasmesso alla CUC, con modalità che ne garantiscano la segretezza.

Art. 6 – Funzionamento

1. La CUC predispone tutti gli atti di sua competenza in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni.
2. Il bando è sottoscritto dal Dirigente/Funziario dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della CUC; i bandi relativi agli affidamenti dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n. 3 sono sottoscritti dal Dirigente del Comune Capofila della relativa Convenzione e dal Responsabile della CUC.
3. Più specificatamente, la CUC cura la gestione delle procedure di affidamento e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) collabora con ciascun Comune nella redazione dei capitolati e degli schemi di contratto;
 - b) definisce, in collaborazione con il Comune interessato, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - c) redige, in collaborazione con il Comune, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria;
 - e) nomina del Seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Seggio di gara, ai sensi delle Linee Guida ANAC n° 3, è di norma coordinato dal R.U.P. mentre la Commissione è di norma presieduta dal competente Dirigente/Funziario/Responsabile di Servizio del Comune/Stazione Appaltante;
 - f) provvede ad eventuali verifiche a campione dei requisiti;
 - g) predispone i verbali di gara e provvede a formulare la proposta di aggiudicazione.
4. Le procedure di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico progetto (CUP), in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, rimangono di competenza dei Comuni aderenti. La CUC comunicherà al Comune interessato i dati necessari per le comunicazioni obbligatorie.
5. La CUC, completata la procedura di gara, trasmette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.
6. Competono in ogni caso ad ogni singolo Ente ad esclusione dei contratti:
 - a) gli adempimenti successivi alla proposta di aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - b) l'aggiudicazione definitiva;
 - c) la stipula del contratto, la sua registrazione e le comunicazioni ai partecipanti;
 - d) il pagamento del contributo all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione);

- e) l'illustrazione agli offerenti dei progetti, studi, capitolati d'oneri ecc., messi in gara dalla CUC;
 - f) l'affidamento della direzione dei lavori;
 - g) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - h) l'adempimento di tutti gli obblighi informativi verso ANAC (attraverso il sistema SIMOG) e le verifiche sull'aggiudicatario;
 - i) il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;
 - j) la trasmissione, su richiesta della CUC, di ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
 - k) la comunicazione alla CUC delle varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - l) le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto, fermo restando l'obbligo della CUC di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
7. Le attività di cui al comma 6 da sub a) a sub l) per gli affidamenti di beni e servizi della Zona Sociale n. 3 competono all'Ente Capofila della relativa Convezione socio-assistenziale.
8. Il Comune comunica alla CUC, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
9. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune si fa carico degli oneri economici riservati ai componenti esterni che la Centrale di Committenza inserirà nell'ambito della Commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune stesso.
10. Accordi successivi tra i Comuni aderenti potranno prevedere in capo alla CUC anche fasi precedenti o successive alla fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Art. 7 - Competenze su mandato specifico per forniture e servizi

1. Nel caso fosse ritenuto opportuno e conveniente, nell'ottica di riduzione dei costi e ottimizzazione delle risorse, i Comuni aderenti potranno concordare che alcuni servizi e forniture, pur essendo di importo inferiore ai limiti se riferiti al singolo Comune, siano comunque gestiti unitariamente con affidamento alla CUC.
2. In tal caso la CUC, in accordo con i Comuni, farà predisporre, se necessario, una relazione di progetto di fornitura o servizio completo di capitolato d'oneri, e l'importo di riferimento per determinare la procedura di gara che sarà pari alla somma degli importi stimati delle singole ordinazioni. La CUC gestirà poi tutte le fasi procedimentali fino all'aggiudicazione, e quindi all'individuazione delle condizioni economiche del servizio o della fornitura, le quali costituiranno base per la stipula dei singoli contratti con i Comuni.

Art. 8 - Attività e servizi aggiuntivi

1. La CUC potrà fornire ai Comuni attività di supporto, oltre che per la predisposizione di atti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, interpretazione di norme, consulenza e proposte. In particolare l'attività di collaborazione e consulenza svolta dalla CUC, a favore dei Comuni, si esplica nelle seguenti attività:
 - a. predisposizione e divulgazione di modelli tipo relativi alla documentazione di gara da utilizzare sia per attività interne ai singoli Comuni sia per l'utenza esterna (es. operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto);
 - b. omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli stessi, aventi valenza simile nell'ambito dei Comuni, con riferimento ai procedimenti oggetto delle presenti norme;
 - c. costante e adeguato aggiornamento legislativo, rivolto anche agli addetti agli uffici coinvolti dei Comuni, attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative e iniziative seminariali ad hoc;
 - d. informatizzazione dei procedimenti e delle modulistiche e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato e standardizzato delle procedure previste;
 - e. coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni e interessati dalle procedure realizzate.

Art. 9 – Organizzazione

1. Di norma le funzioni amministrative relative alla Centrale Unica di Committenza saranno esercitate dal Comune capofila con l'utilizzo del personale attualmente in ruolo, previa individuazione dello stesso mediante apposito provvedimento del Comune medesimo; in caso di necessità la CUC potrà avvalersi della collaborazione del personale degli altri Comuni aderenti.
2. Il posto di Responsabile della CUC è classificato nell'ambito delle posizioni organizzative.
3. Il Responsabile della CUC è coadiuvato, nelle specifiche procedure, per quanto di rispettiva competenza, dai Dirigenti/Funzionari e dai Responsabili di procedimento individuati dai singoli Comuni.
4. Di volta in volta, in relazione al numero ed alla tipologia dei procedimenti da gestire, il Responsabile della CUC richiederà ai Comuni aderenti le professionalità di cui necessita. Gli enti interessati, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, metteranno a disposizione il personale necessario ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti.

Art. 10 – Comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da tre funzionari individuati dalle Amministrazioni Comunali aderenti alla C.U.C.

2. Il Comitato Direttivo si riunisce su richiesta anche di un solo dei suoi componenti, per monitorarne l'attività e i risultati della C.U.C., nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche al presente regolamento e all'organizzazione derivante dalla sua applicazione.

Art. 11 - Rapporti finanziari

1. L'adesione alla Centrale Unica di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure aggregate.
2. L'adesione alla Centrale Unica di Committenza comporta per gli Enti che aderiscono, il versamento alla C.U.C. di una **quota di adesione annua** pari ad € 0,40 (quaranta centesimi di €) per ogni abitante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, con un minimo di € 800,00; detto versamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre di ogni anno. Tale quota è finalizzata alla copertura di parte delle spese per la retribuzione della posizione e dell'indennità di risultato della P.O. che ha la responsabilità della C.U.C., di parte della spesa per il salario accessorio per il personale dell'Ufficio C.U.C. e delle spese generali di funzionamento. Per gli affidamenti afferenti la Zona Sociale n. 3 non è dovuto al Comune di Assisi quale CUC alcuna quota aggiuntiva o la quota di cui sopra essendo già inclusa nei rapporti finanziari della Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n.3.
3. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), di pagamento della tassa di gara all'ANAC, quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste dal presente articolo, **sono a carico dell'Ente convenzionato** che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto provvedendo ai relativi pagamenti; non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gara in quanto reciprocamente compensate. Nel caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente associato, questi vengono ripartiti sulla base del numero di abitanti di ciascun Comune.

Art. 12 – Conferenza dei Sindaci

1. Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità della CUC viene demandato alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti che si riunisce per l'analisi dei dati relativi all'attività propria della C.U.C., almeno una volta all'anno da tenersi entro il primo trimestre.

Art. 13 - Strumenti di comunicazione

1. Le comunicazioni per la gestione delle procedure di cui al presente Regolamento tra Comuni e CUC avverranno in forma semplificata via mail e, pertanto, sono, sin da ora, considerate valide le comunicazioni trasmesse alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

2. La CUC, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività, anche attraverso il sito web contenente, tra l'altro, relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

Art. 14 - Norma finale

1. Altri Comuni potranno usufruire dei servizi della presente Centrale Unica di Committenza mediante adesione alla convenzione costitutiva.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023.